

N. R.G. 266/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritta al n. r.g. 266-1/2025
(Ruolo Procedimento Unitario) promossa da:

D'AMICO & PARTNERS ADVISORY S.R.L. (codice fiscale e p.iva 03691150985)
con sede legale in Brescia Piazza della Vittoria n. 7 rappresentata e difesa dall'avv.
Adriano Sottini del Foro di Brescia;

- ricorrente

nei confronti di:

ARGENTINI RUDJ IMPRESA INDIVIDUALE (codice fiscale
RGNRDJ78B03E730U- p.iva 03547441208) con sede in Bologna [REDACTED]
[REDACTED]

- resistente

pagina 1 di 6



Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 è stata proposta da D'Amico & Partners Advisory S.r.l. istanza di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata nei confronti dell'impresa individuale Argentini Rudj, deducendo il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di corrispettivo per consulenza finanziaria per complessivi euro 24.162,87, portata in decreto ingiuntivo n. 1294/2025 del Tribunale di Brescia.

Argentini Rudj non si è costituito e non ha presentato difesa alcuna, nonostante l'esito positivo della notifica ai sensi dell'art. 40, VI comma, CCII.

All'udienza del 1° ottobre 2025, parte ricorrente ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale o, in alternativa, della liquidazione controllata.

La decisione è stata rimessa al Collegio.

Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art.* 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo l'impresa individuale, risultante dal Registro delle imprese e corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel relativo circondario.

Dall'informativa acquisita d'ufficio presso Agenzia delle Entrate Riscossione risultano cartelle notificate per l'ammontare di euro 42.261,47 e crediti in fase amministrativa vantati da Inps per euro 4.560,92 in relazione alla gestione lavoratori autonomi.

Parte resistente risulta svolgere l'attività di traino e soccorso stradale nella forma di impresa individuale con la qualifica di piccolo imprenditore e impresa artigiana e risulta avere un solo addetto indipendente (cfr. visura doc. n. 6).

Dalla documentazione acquisita agli atti, ed in particolare dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2020-2021-2022, emerge che nei tre esercizi l'impresa ha prodotto ricavi ben inferiori a 200.000 (reddito lordo 2020 pari a euro 7.919, per il 2021 per euro 6.031 e per il 2022 per euro 7.062), non risultano cespiti di valore rilevante (si vedano i certificati di proprietà degli automezzi prodotti quali docc. 8-12 da parte ricorrente) e i debiti accertati si attestano ben al di sotto di 500.000 euro.

Per quanto sopra precisato in relazione alla forma dell'impresa, alla tipologia di attività esercitata e ai valori di reddito/debiti espressi, deve ritenersi che anche per gli esercizi



2023 e 2024 non siano raggiunti i requisiti dimensionali richiesti dalla legge per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale. Non essendo superate le soglie richiamate all'art. 121, I comma, CCI, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va respinta.

Può quindi essere esaminata la richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta in subordine da parte ricorrente.

Al riguardo va osservato che dalla documentazione in atti emerge che l'impresa resistente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza *ex* art. 2, I comma, lett. c) CCI), poiché il credito della ricorrente è rimasto insoddisfatto nonostante l'ingiunzione, non sono emersi beni utilmente pignorabili e risultano notificate cartelle da parte di ADER.

Ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, quando la domanda è presentata da un creditore *“non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”* e, nel caso di specie, sebbene il credito vantato da parte ricorrente corrisponda ad euro 24.162,87, dalle risultanze istruttorie emergono delle cartelle notificate per l'ammontare di euro 42.261,47 e crediti in fase amministrativa vantati da Inps per euro 4.560,92.

Nonostante l'avviso contenuto nel decreto di convocazione per l'udienza di comparizione, l'imprenditore resistente è rimasto contumace e non ha dato prova della mancanza di attivo da destinare ai creditori (art. 268 comma 3 CCI).

La richiesta subordinata della parte ricorrente può, pertanto, trovare accoglimento.

Tutti i beni del debitore, compresi i veicoli (targati [REDACTED] e [REDACTED] e sottoposti a fermo amministrativo in data 22.01.2024 (cfr. pagina 2 del ricorso), e le esigue giacenze dei conti correnti bancari, la cui verifica sull'effettiva consistenza è demandata al Liquidatore, devono ritenersi acquisiti alla procedura.

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024, dispone che *“La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data*



di apertura”. La procedura può essere chiusa anche anteriormente, su istanza del Liquidatore se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell’art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l’OCC di cui all’articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d’appello cui appartiene il tribunale competente.

Nel caso di specie si ritiene opportuno nominare quale Liquidatore il dott. Leonardo Curatolo, dotato della necessaria esperienza e professionalità.

Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l’insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna

rigetta

l’istanza di apertura della Liquidazione giudiziale;

dichiara

l’apertura della Liquidazione controllata nei confronti di:

ARGENTINI RUDJ nato a Lugo (RA) il 3/2/1978 quale titolare dell’omonima impresa individuale (codice fiscale RGNRDJ78B03E730U- p.iva 03547441208), con sede in Bologna [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la **dott.ssa Alessandra Mirabelli**;

nomina

Liquidatore il **dott. Leonardo Curatolo**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all’art. 270, III comma, CCI;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l’elenco dei creditori, se non già presente;

assegna



ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it>; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

autorizza

Il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ordina

la pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese.

Si comunichi alle parti e al Liquidatore a cura della Cancelleria.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio, in data 28 ottobre 2025

La Giudice Rel.

Alessandra Mirabelli

Il Presidente

Pasquale Liccardo

